

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

Il Bilancio di previsione ha valenza triennale e, per la prima annualità di riferimento, oltre agli stanziamenti di competenza, indica anche le previsioni di cassa, ed è redatto secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi, come definiti agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011.

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata che prevede che *"(...) tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. (...) L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza"*.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, commi da 463 a 508 (equilibri di bilancio) e della Circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n. 17 del 3 aprile 2017, ha previsto le regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno previgenti.

La disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Le risorse impiegabili sono state individuate per gradi, a partire dalla previsione delle entrate nel triennio in approvazione e, per quanto attiene la parte corrente di bilancio, sono dedicate quasi esclusivamente al finanziamento delle spese incomprimibili e a copertura dei contratti in essere.

I nuovi principi, inoltre, stabiliscono che si proceda alla previsione e all'accertamento per l'intero importo del credito, con l'obbligo di stanziare una apposita posta contabile di accantonamento al "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" per le entrate di difficile esazione.

E' stabilita la "previsione di cassa" che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

Si rappresenta di seguito il quadro riassuntivo del bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 e i relativi equilibri economico – finanziari:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E QUADRO EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI

(ALLEGATO A)

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Questa fattispecie non è prevista a bilancio in quanto le entrate derivano da quote associative e interessi attivi.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA':

Questa fattispecie non sussiste a bilancio

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Questa fattispecie non sussiste a bilancio

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Uno dei nuovi allegati al Bilancio di Previsione è anche quello relativo alla quantificazione dell'avanzo presunto al 31.12.2019.

Come accennato in premessa, con i nuovi equilibri di bilancio, l'avanzo di amministrazione non è rilevato tra le entrate e, pertanto, se applicato, altera gli equilibri di bilancio e può determinare il non rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica.

Il Comitato Istituzionale quantifica il risultato di amministrazione presunto 2019 in Euro 866.142,61

A bilancio non è stata iscritta nessuna posta finanziata con avanzo.

(ALLEGATO B)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	687.125,28
(+)	Fondo Pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	519.586,75
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	340.569,42
(-/+)	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(-/+)	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	866.142,61
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-/+)	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-/+)	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo Pluriennale vincolato finale dell'esercizio 2019	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	866.142,61

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata (2)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
	Fondo al 31/12/2019	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	866.142,61
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo di amministrazione presunto	0,00

**EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 712 E SEGUENTI
LEGGE 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)**

La legge di Stabilità 2017 sostituisce le precedenti regole del Patto con il saldo finale di competenza (potenziata) non negativo, introducendo il primo avvio della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.

Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti. Il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Le regole di finanza pubblica per il triennio 2020/2022 per la verifica degli equilibri di bilancio in attuazione ai vincoli imposti dal legislatore per il Consiglio di Bacino Veneto Orientale sono i seguenti:

(ALLEGATO C)

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2021 - 2022
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.570.917,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		417.159,50	417.159,50	417.159,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		377.159,50	377.159,50	377.159,50
di cui					
fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
fondo crediti dubbia esigibilità			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti(*)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti					
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento					
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
O=G+H+I-L+M			40.000,00	40.000,00	40.000,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di Attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			40.000,00	40.000,00	40.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: (4)					
Equilibrio di parte corrente (O)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	(o-h)		40.000,00	40.000,00	40.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del Titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

S1) Si tratta delle entrate del Titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del Titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del Titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del Titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del Titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2

(2) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'art.162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti

ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Questa fattispecie non sussiste.

I LIMITI SU ALCUNE VOCI DI SPESA DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ha imposto agli enti, a decorrere dall'esercizio 2011 una serie di vincoli e limiti nell'autonomia di spesa degli enti locali. Si elencano di seguito altri ambiti di intervento del legislatore, indicando per ciascuno il limite di spesa per gli esercizi in approvazione.

-Spesa del personale

La spesa del personale prevista nell'anno 2020, viene portata a euro 173.000,00:

DIRETTORE	23500
D4	49500
D2	54500
C2	23500
B5	22000
TOTALE	173000

-Spesa per acquisto di mobili e arredi

L'amministrazione prevede di dover sostituire delle attrezzature informatiche ormai obsolete.

-Divieto di Sponsorizzazioni

Questa fattispecie non sussiste.

IL LIMITE D'INDEBITAMENTO

Si concretizza in 3 diversi punti:

- divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
- limite quantitativo basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli interessi;
- la durata dei piani di ammortamento non può essere superiore alla vita utile dell'investimento; devono essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (art. 10 L. 243/2012)

Art. 204 T.u.e.l. , così come modificato dall'art. 1 c. 539 L. 23.12.2014 n. 190:

...l'ente locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti,...., **non supera il 10% a decorrere dal 2015 delle entrate correnti** del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Questa fattispecie non sussiste.